



**CITTÀ DI LISSONE**  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

***SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E SVILUPPO ECONOMICO***

OGGETTO: Gara per i servizi di pre-post scuola nelle scuole primarie e di integrazione didattica ed educativa nelle scuole dell'infanzia e nell'asilo nido – anni scolastici 2014/15 e 2015/16

**9. Perché non sono valide, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, le modalità, alternative alle due referenze bancarie, previste dal Codice degli Appalti Pubblici (art. 41)?**

La presentazione delle due referenze bancarie come prova della capacità economico-finanziaria ex art. 41 del D.Lgs. 163/2006 è stata scelta dal nostro Comune nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento alle amministrazioni appaltanti.

Infatti, come sottolineato anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V 17/7/2014, n. 3821, l'amministrazione può prevedere nel bando, come è stato fatto, l'acquisizione di «uno o più» dei documenti elencati nei punti a), b) e c) dell'art. 41 comma 1, senza dunque che la presentazione dei bilanci (b) e/o del fatturato globale (c) possa surrogare la richiesta delle referenze bancarie (a), se quest'ultima è stata scelta come modalità probatoria.

Resta comunque salva la facoltà prevista dell'art. 41 comma 3: «Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante».

La Dirigente del Settore  
Istruzione, Giovani e Sviluppo Economico  
F.to Dott.ssa Angela Levatino